

COMUNE DI MONTAGUTO

STATUTO

SEZIONE I – PRINCIPI E FUNZIONI

ART. 1 – PRINCIPI

- 1) Il Comune di Montaguto, nell'ambito della sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché dell'autonomia impositiva e finanziaria, è impegnato a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità che rappresenta e in particolare a:
 - a) Superare gli squilibri sociali, garantire i diritti dei soggetti svantaggiati, riconoscere il ruolo sociale delle donne, sostenere le libere forme associative;
 - b) Incentivare i settori produttivi;
 - c) Tutelare e recuperare l'ambiente e il patrimonio storico/culturale;
 - d) Favorire la partecipazione, garantire la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

ART. 2 – FUNZIONI

- 1) Il Comune di Montaguto svolge funzioni amministrative proprie e funzioni attributive e delegate dallo Stato e dalla Regione, nei limiti stabiliti nella Costituzione e secondo i principi della legge e del presente Statuto.
- 2) Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate in ambiti territoriali sovracomunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
- 3) Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 4) E' impegnato, anche attraverso l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali, alla costruzione della Federazione Europea nella democrazia e

nella pace.

- 5) Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 3 – TERRITORIO, STEMMMA E GONFALONE

- 1) IL territorio comunale si estende per Kmq.18.21 confinante con i Comuni di Greci, Savignano Irpino, Orsara di Puglia e Panni.
- 2) La foggia dello stemma e del gonfalone è la seguente:
 - a) Stemma: di azzurro, al monte roccioso, con la vetta acuta, d'oro, fondato in punta: Ornamenti esteriori da Comune.
 - b) Gonfalone: drappo troncato di giallo e di azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangianti d'argento.
- 3) Il loro uso è disciplinato dal regolamento.

ART. 4 – ALBO PRETORIO

- 1) La Giunta Comunale destina un apposito spazio ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e la pubblicità legale e stabilisce le modalità di affissione degli atti garantendo la loro lettura integrale e la facilità di accesso.

ART. 5 – PARI OPPORTUNITA'

- 1) Nella Giunta, nelle Commissioni, nei Comitati, nelle Consulte e negli Enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune è garantita, per quanto possibile,

la presenza di entrambi i sessi.

SEZIONE II – ORGANI DEL COMUNE

ART. 6 – RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

- 1) Il Sindaco è legale rappresentante dell'Ente;
- 2) L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun Responsabile del Servizio in base a una delega rilasciata dal Sindaco;
- 3) La delega può essere di natura generale; con essa il Sindaco assegna al responsabile del servizio delegato l'esercizio della rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle competenze dell'ufficio cui è preposto, per tutta la durata dell'incarico, in particolare per il compimento dei seguenti atti:
 - a) rappresentanza in giudizio, per gli atti e le attività di propria competenza, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - b) stipulazione di convenzioni tra Comune o altri Enti per lo svolgimento delle funzioni e servizi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente.
- 4) Il Sindaco, può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra ciascun assessore per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politica – istituzionale:
 - a) rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche;
 - b) stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unione dei Comuni, ecc.;

ART. 7 – ORGANI POLITICI

- 1) Sono organi politici del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

ART. 8 – IL CONSIGLIO COMUNALE. COMPOSIZIONE

- 1) Il Consiglio Comunale è organo collegiale d'indirizzo e controllo eletto contestualmente all'elezione del Sindaco, secondo le disposizioni della legge;
- 2) E' composto dal Sindaco e da 12 membri e dura in carica per un periodo di cinque anni;

- 3) Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 9 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO

- 1) Al Consiglio Comunale spettano le attribuzioni e competenze di cui all'art. 42 del D.Lgs 267/2000, nonché quelle previste dalle leggi statali e regionali, e tutte quelle specificate nel regolamento.

ART. 10 – PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI E DIMISSIONI

- 1) I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai gruppi consiliari è assicurata, per l'esercizio delle loro funzioni, la disponibilità di strutture e supporti tecnici.
- 2) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio; le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente e diventano immediatamente efficaci.
- 3) Il Consiglio procede entro e non oltre i 10 giorni alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, secondo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo.

- 4) Non si fa luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 11 – ASSENZA DALLE SEDUTE

- 1) Il Consigliere è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa;
- 2) La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far intervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso stesso;

- 3) Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al C.C. – copia della delibera notificata all'interessato entro 10 giorni.

ART. 12 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:
 - a) Gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio, in caso d'urgenza, la consegna dovrà avvenire almeno 48 ore prima di quella fissata per la riunione;
 - b) La riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco;
 - c) Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, le pratiche relative alle proposte scritte all'ordine del giorno sono depositate presso

l'ufficio di segreteria almeno ventiquattro ore prima della seduta;

- d) E' fissato il periodo di tempo da dedicare, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;
- e) E' previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- f) Il Vice Sindaco d'estrazione esterna non ha diritto di voto quando partecipa alle sedute in luogo del Sindaco;
- g) Il Sindaco o chi lo sostituisce ha poteri di convocazione e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato.

ART. 13 – INSEDIAMENTO

- 1) Il Consiglio Comunale è convocato per la sua prima adunanza entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
- 2) Gli awisi di convocazione devono essere diramati almeno 5 giorni prima dell'adunanza. La prima seduta è convocata dal Sindaco
- 3) E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha riportato la maggiore cifra individuale con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco. Tale cifra è data dalla cifra elettorale di lista aumentata dai voti di preferenza.
- 4) L'assemblea , provvede alla convalida degli eletti e delibera sulle cause di ineleggibilità ai sensi delle leggi e dello statuto.

ART. 14 – DISCUSSIONI DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

- 1) Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai

capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

- 2) Entro il mese successivo il consiglio esamina il programma di governo che è sottoposto a votazione finale.

ART. 15 – PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO ALLA DEFINIZIONE, ALL'ADEGUAMENTO ED ALLA VERIFICA PERIODICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO.

- 1) Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarate coerenti con le predette linee;
- 2) La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di

settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

- 3) Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

ART. 16 – FORME DI GARANZIA DELLE MINORANZE

- 1) Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di controllo e garanzia con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;
- 2) Alla presidenza è nominato il consigliere appartenente alla minoranza che ha conseguito il

maggior numero di voti dei membri della minoranza a seguito di votazione a loro riservata nella stessa seduta d'istituzione della commissione;

- 3) La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva;
- 4) Il regolamento sul funzionamento del C.C. disciplina l'elezione del presidente e il funzionamento della commissione

ART. 17 – FOME DI PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE

- 1) Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno commissioni con criterio proporzionale per l'affidamento di temi di particolare rilevanza.
- 2) I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento.

ART. 18 – IL SINDACO

- 1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della legge. Il Sindaco è organo monocratico del Comune e lo rappresenta ufficialmente.

- 2) Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il Terzo mandato consecutivo è consentito se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
- 3) Nell'esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce il suo distintivo.
- 4) Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:

- a) Esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi, dello Statuto e dai suoi regolamenti e sovrintende all'esecuzione degli atti del Comune;
 - b) Nomina i componenti della Giunta;
 - c) Convoca e presiede la Giunta;
 - d) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
 - e) E' preposto alla riservatezza degli atti del Comune, dei quali può vietare l'esibizione, previa sua temporanea e motivata dichiarazione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;
 - f) Coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con il Prefetto, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - g) Promuovere gli accordi di programma, convoca la conferenza dei servizi per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma.
- 5) Il Sindaco è ufficiale di Governo e in tale veste:

- a) svolge i servizi di spettanza statale, e in particolare, sovrintende alla tutela dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune, e

- in particolare, all'emanazione degli atti in materia di pubblica sicurezza , di sanità e di igiene pubblica, allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria,, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
- c) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti;
 - d) ha competenza in materia d'informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'articolo 36 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66

ART. 19 – VICENDE DELLA CARICA DEL SINDACO

- 1) In caso d'impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, sino alle elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco;
- 2) Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco;
- 3) Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ART. 20 – VICE SINDACO E DELEGHE DEL SINDACO AI COMPONENTI DELLA G.C. E DEL C.C.

- 1) Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso d'assenza o d'impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dell'art. 1 della legge 18

gennaio 1992, n.1;

- 2) Il Sindaco può delegare per iscritto ai componenti della Giunta la sovrintendenza al

funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti per definiti settori dell'attività comunale;

- 3) L'atto di delega e quello di revoca sono comunicabili al C.C.;
- 4) Il Sindaco per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza e all'esecuzione d'atti.

ART. 21 – LA GIUNTA COMUNALE

- 1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro assessori compreso il Vice Sindaco;
- 2) Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori, tra cui un Vice Sindaco, scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e d'eleggibilità alla carica di consigliere;
- 3) Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale, contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
- 4) La Giunta è convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute segrete.
- 5) Il funzionamento della Giunta è disciplinato dal regolamento.

ART. 22 – LE COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1) La Giunta compie gli atti d'amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili dei servizi. Inoltre:

- a) Esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenere entro quattro mesi dalla prima seduta del Consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
 - b) Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - c) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso;
 - d) Adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- 2) La Giunta può sottoporre, di propria iniziativa, le deliberazioni all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 127, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000.

ART. 23 – RESPONSABILITA'

- 1) Per gli amministratori del comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buon'amministrazione, nel rispetto dell'autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi.

ART. 24 – DIVIETO D'INCARICHI E CONSULENZE

- 1) Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

SEZIONE III – PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 25 – LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

- 1) La partecipazione dei cittadini si attua attraverso il loro coinvolgimento nelle decisioni sui temi d'interesse generale, nelle forme previste dai successivi articoli e dal regolamento.

ART. 26 – FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA E DEGLI STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI.

Il Comune, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994 n. 203, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Tutte le forme di partecipazione dei cittadini italiani, regolate e disciplinate dal presente statuto, relative alla partecipazione all'attività amministrativa, ivi compreso gli istituti referendari, sono estese ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti.

ART. 27 – RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

- 1) Il Comune valorizza le libere forme associative, impegnandosi a:
 - a) favorire e sostenere l'associazionismo locale;
 - b) garantire la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune;
 - c) mettere a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture e i beni strumentali occorrenti per l'organizzazione d'iniziative e manifestazioni;
- 2) Ai fini di cui ai commi precedenti, il Comune istituisce un albo ove sono iscritti, a domanda, gli Enti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni presenti e operanti sul territorio;
- 3) Le modalità d'accesso e d'utilizzo delle strutture saranno disciplinate da apposito regolamento.

ART. 28 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE

- 1) Il Comune promuove la costituzione d'organismi di partecipazione;
- 2) Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tali organismi, nel rispetto del principio dell'autogestione organizzativa;
- 3) Il Comune promuove l'istituzione di una o più consulte in settori rilevanti per la vita del paese alle quali sono demandati i compiti di formulare pareri e proposte;

- 4) Il Consiglio Comunale tiene di regola, almeno una volta l'anno, una riunione aperta con la partecipazione delle consulte nella quale il Sindaco illustra lo stato della Comunità;
- 5) Il Comune assicura agli organismi di partecipazione la sede e i beni strumentali necessari per l'esercizio della loro attività, previa approvazione d'apposito regolamento attuativo;
- 6) Il Comune organizza la consultazione di particolari categorie o gruppi di cittadini;
- 7) Le consultazioni devono riguardare materie d'esclusiva pertinenza locale d'interesse generale, quali la pianificazione urbanistica, la costruzione d'infrastrutture di particolare rilievo, l'istituzione di servizi sociali, la difesa del suolo, la tutela dell'ambiente, la viabilità, i trasporti, i pubblici servizi ed altre attività economiche presenti sul territorio comunale.

ART. 29 – REFERENDUM CONSULTIVO

- 1) Il Consiglio Comunale delibera, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 200 cittadini del Comune l'indizione di referendum consultivi, anche limitati ad una parte determinata del corpo elettorale, indicando il quesito referendario in materia chiara ed univoca;
- 2) Sono esclusi dal referendum i bilanci, le entrate tributarie, i piani urbanistici, gli atti d'esecuzione di norme legislative;
- 3) La raccolta delle firme per la richiesta di referendum è effettuata su moduli forniti dal Comune e vidimati dal Sindaco, sui quali è indicato il quesito e il nome dei cittadini promotori;
- 4) I referendum consultivi sono effettuati non più di una volta all'anno, nel periodo compreso dal 1° aprile ed il 30 giugno, purché per quel periodo non coincidono operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali. La data di svolgimento è fissata con provvedimento del Sindaco;
- 5) Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali si applicano le norme per l'elezione del

Consiglio Comunale;

- 6) Presso l'Ufficio elettorale è costituito l'ufficio per il referendum, composto da tre garanti, di

cui uno con funzione di presidente, nominati dal Consiglio Comunale unitamente a tre supplenti i quali esercitano le funzioni in caso d'impedimento dei titolari;

- 7) L'Ufficio per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, al riesame dei voti contestati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. L'ufficio per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione del risultato.
- 8) La proposta referendaria è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti;
- 9) Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato l'organo competente adotta i provvedimenti consequenziali.

ART. 30 – INIZIATIVA DEI SINGOLI CITTADINI

- 1) Uno o più cittadini, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela d'interessi collettivi alle quali è data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.
- 2) Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno del competente organo comunale.

ART. 31 – DIRITTI D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI

- 1) Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui

diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;

- 2) Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l'Ente è in possesso, il regolamento disciplina il rilascio di copie d'atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme

d'organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

ART. 32 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

- 1) Nel procedimento relativo all'adozione d'atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento è comunicato entro cinque giorni, con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.
- 2) I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia nei successivi 5 giorni. Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha l'obbligo di valutare, ove pertinenti.
- 3) In accoglimento d'osservazioni e proposte presentate, il soggetto precedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
- 4) Il recesso del Comune dall'accordo di cui al comma precedente può avvenire solo per

sopravenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva all'interessato, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

ART. 33 – SERVIZIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

- 1) Per le finalità contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 è istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico.
- 2) L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio sono disciplinati nel regolamento.

ART. 34 – INTEGRAZIONE SOCIALE

- 1) Il Comune realizza, con risorse proprie o derivate, interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva.
- 2) Per il coordinamento delle iniziative e degli interventi adotta il metodo della consultazione con l'organismo di partecipazione e istituisce un servizio di segreteria.

SEZIONE IV – DIFENSORE CIVICO

ART. 35 – IL DIFENSORE CIVICO

- 1) Il Comune può istituire l'ufficio del difensore civico per garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione.
- 2) Il difensore civico segnala alle autorità competenti, di propria iniziativa o ad istanza di cittadini singoli o associati, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
- 3) Il difensore civico esercita altresì il controllo nei limiti della denunciata legittimità sulle deliberazioni della Giunta, e del Consiglio a termini dell'art. 127, comma 1 del D.Lgs

267/2000.

- 4) L'Ufficio del difensore civico può essere esercitato in forma associata con altri Comuni, previa adozione d'apposita convenzione.
- 5) Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, tra i cittadini residenti nel Comune che, per esperienze acquisite nell'esercizio di cariche elettive presso le Amministrazioni pubbliche o nello svolgimento dell'attività professionale, offrano garanzia di competenza giuridico-amministrativo, di probità ed obiettività di giudizio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 6) Le candidature d'ufficio di difensore civico possono essere proposte dall'organismo di partecipazione e da singoli cittadini. All'Ammissione delle candidature provvede la Giunta,

sulla base dei requisiti fissati dal regolamento.

- 7) Sono incompatibili con la carica di difensore civico il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al 4° del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri.
- 8) Il difensore civico resta in carica 5 anni, può essere revocato e può essere rieletto.
- 9) La struttura dell'ufficio, le funzioni, i diritti e le prerogative del difensore civico sono disciplinate dal regolamento.

SEZIONE V – FINANZE E CONTABILITA'

ART. 36 – FINANZA LOCALE

- 1) Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
- 2) Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

ART. 37 – PUBBLICAZIONE DEI DATI DI BILANCIO

- 1) Il Consiglio delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo il conto consuntivo.
- 2) Il servizio finanziario del Comune, per assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei due documenti contabili e dei loro allegati, mette a disposizione di chi faccia richiesta, senza costi, una scheda sintetica del bilancio e del rendiconto.

ART. 38 – REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DEI CONTRATTI

- 1) Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità e quello dei contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure .
- 2) Con il regolamento dei contratti disciplina in particolare gli appalti, le forniture e i servizi al disotto della soglia comunitaria.

ART. 39 – ADEGUAMENTO ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

- 1) I regolamenti con i quali si esercita autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000 n. 212 come recepiti nei regolamenti comunali di settore.
- 2) In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente / Responsabile dei tributi.
- 3) Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 40 – IL REVISORE DEI CONTI

- 1) Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta, con voto limitato a un componente, il Revisore dei Conti scelto tra gli scritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei

Dottori commercialisti e in quello dei ragionieri.

- 2) L'affidamento dell'incarico è subordinato alla dichiarazione di non aver accettato analogo incarico in più di tre Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
- 3) Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta.
- 4) Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
- 5) Il revisore dei Conti assiste alle sedute della Giunta Comunale quando ne faccia espressa richiesta al Sindaco, in occasione dell'esame di provvedimenti generali attinenti alla gestione economica – finanziaria.
- 6) Il Revisore in conformità alle disposizioni del regolamento svolge le seguenti funzioni:
 - a) Collabora con l'organo consiliare partecipando alle sedute, con diritto di parola;
 - b) Esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
 - c) Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale,

all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;

- d) Relazona sulla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a venti giorni decorrenti dalla trasmissione della proposta approvata dalla Giunta;
- e) Riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione;

- f) Effettua verifiche di cassa.
- 7) Per consentire la partecipazione alle sedute consiliari, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegno di spesa.
- 8) L'organo di revisione ha diritto di eseguire ispezioni e controllo individuali.

SEZIONE VI NORME DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 41- NORME DI ORGANIZZAZIONE

- 1) L'organizzazione del Comune si ispira ai seguenti principi:
 - a) L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal consiglio e dai piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale;
 - b) La gestione amministrativa dell'Ente è attribuita ai responsabili dei servizi e degli uffici ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 267/2000, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo;
 - c) La struttura è organizzata per servizi;
 - d) L'organizzazione del lavoro compete ai responsabili dei servizi che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e

dell'attuazione degli indirizzi dati. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire agli uffici sono disciplinati da norme regolamentari.

ART. 42 – ORDINAMENTO DEL PERSONALE

- 1) L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:
 - a) Esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
 - b) Istituzione della struttura deputata al controllo di gestione con un proprio responsabile che dipenda dal Segretario Comunale facendo salvo la possibilità della istituzione di detto servizio a livello sovracomunale. In questa ipotesi, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento del servizio sono disciplinati dalla convenzione;
- 2) Estensione ai responsabili degli uffici non apicali dei compiti e poteri di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 165/2001;
- 3) Incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi;
- 4) Istituzione del nucleo di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei responsabili degli uffici.

ART. 43 – NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

- 1) Il Sindaco nomina i responsabili dei servizi secondo criteri di professionalità dimostrata e di esperienza acquisita nell'Ente;
- 2) Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'Ente, l'attribuzione delle funzioni di cui al primo comma può avvenire a soggetti esterni ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 267/2000, mediante contratto a tempo determinato utilizzando professionisti che

siano in possesso dei requisiti richiesti per la copertura del posto.

ART. 44 – INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

- 1) Gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 50, comma 10 del D.lgs 267/2000 sono a tempo determinato, non prorogabili né ripetibili nei dodici mesi successivi;
- 2) Il Sindaco definisce e conferisce l'incarico con convenzione scritta, previo parere del segretario, tenendo conto del limite massimo percentuale di spesa per il personale ivi comprese le consulenze esterne calcolate sul totale delle spese correnti risultanti dal bilancio preventivo e dal conto finale del bilancio.

ART. 45 – IL SEGRETARIO COMUNALE

- 1) Il Comune ha un Segretario Comunale nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'Albo di cui all'art. 98 del D.lgs. 267/2000. La disciplina relativa alla nomina, alle funzioni, allo stato giuridico ed economico del Segretario del Comune è stabilita dalla legge, dal D.P.R. in data 4.12.1997 n. 465 e dai contratti collettivi di categoria.
- 2) Spettano al Sindaco le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con il Comune ed agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.

ART. 46 – IL VICE SEGRETARIO

- 1) La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale, di cui al D.P.R. n. 465/1997.
- 2) Sostituisce direttamente il Segretario in caso di assenza, impedimento, quando la vacanza non supera i 15 giorni consecutivi. Nell'esercizio della funzione vicaria., il Vice Segretario compie tutti gli atti riservati al Segretario, attendendosi alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario.
- 3) Nell'ipotesi di assenza o impedimento del segretario per periodi superiori al termine di cui al secondo comma, alla sostituzione provvede l'agenzia autonoma dei Segretari, secondo le procedure dalla stessa stabilite.

- 4) Il Vice segretario, inoltre, coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni.
- 5) Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite con decreto del Sindaco.

ART. 47 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

- 1) il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai Regolamenti. Il Segretario inoltre:
 - a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) Esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai regolamenti o conferitigli dal Sindaco.

ART. 48 – IL DIRETTORE GENERALE

- 1) Ove il Comune intenda avvalersi della figura del Direttore generale, stipula apposita convenzione con altro/ i Comune/ i le cui popolazioni assommate a quelle del Comune raggiungono 15.000 abitanti. Ove non sia stipulata la convenzione, al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore generale della struttura organizzativa ai sensi dell'art. 108, 4° comma, del D.Lgs 267/2000. che si aggiungono a quelle attinenti al proprio ruolo ed alle altre che il Sindaco vorrà conferirgli nel rispetto delle disposizioni vigenti.
- 2) Nell'esercizio delle funzioni di Direttore Generale il Segretario collabora con gli organi di governo nella definizione delle politiche generali e degli strumenti di programmazione.
- 3) In tale qualità il Segretario opera, secondo le direttive impartite dal Sindaco, per l'attuazione dei programmi e degli obiettivi dal Comune, in coerenza con le strategie dell'Ente. Tali fini:
 - a) Definisce criteri generali di gestione, volti all'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e tecnico - strumentali;

- b) Sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente coordinando l'attività dei dirigenti nel rispetto dell'autonomia delle funzioni loro attribuite;
 - c) In caso di inerzia dei responsabili esercita il potere di avocazione per gli atti rimessi alla loro competenza, per motivi di necessità ed urgenza.
- 4) Al Segretario Comunale fa capo la funzione del controllo di gestione esercitata con l'apporto di apposita unità organizzativa posta sotto il suo diretto controllo.
- 5) Il Segretario comunale assicura agli organi della direzione politica una costante informazione sull'andamento della gestione ed un'attiva funzione propositiva in ordine all'eventuale ridefinizione e/o modificazione degli obiettivi programmati.

SEZIONE VII – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 49 – CONFERENZA DEI SERVIZI

- 1) Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.
- 2) La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione Comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
- 3) Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 gg. dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
- 4) Resta salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 4 della L.7 agosto 1990 n. 241, come

modificato dall'art. 9 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

ART. 50 – CONCESSIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI

- 1) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.
- 2) L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

ART. 51 – PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

- 1) Lo statuto, le deliberazioni, le determinazioni, e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2) Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.
- 3) Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
- 4) Le determinazioni diventano esecutive il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo.

ART. 52 – FORME PARTICOLARI DI PUBBLICAZIONI.

- 1) L'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei regolamenti, delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

SEZIONE VIII – FORME DI COLLABORAZIONE

ART. 53 – COLLABORAZIONE FRA ENTI LOCALI

- 1) Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni contermini, con la

Provincia, con la Comunità Montana quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini.

ART. 54 – CONVENZIONI

- 1) Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e con la Provincia al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici;
- 2) Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

ART. 55 – CONSORZI

- 1) Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili;
- 2) A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio;
- 3) La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dall'art. 51 del presente statuto.
- 4) il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 56 – ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1) Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, promuove la conclusione di un accordo di programma ai

sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000.

- 2) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificato dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

ART. 57 – RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

- 1) Il Comune può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di sue funzioni affinché siano svolte in modo associato. La relativa convenzione deve prevedere il potere di indirizzo del Comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio territorio e i modi e i tempi periodici di riscontro dell'attività relativa e le facoltà di ritirare la delega con preavviso di almeno 3 mesi.

ART. 58 – OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO

- 1) E' norma generale che il rappresentante del Comune negli organi di governo di altri enti pubblici o privati riferisca annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta dall'Ente e sul permanere della convenienza di tale modo di gestione.
- 2) La relazione annuale è presentata al Sindaco per la successiva discussione al Consiglio Comunale.

SEZIONE IX – DISPOSIZIONI DIVERSE

ART 59 – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

- 1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
- 2) Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva delle seguenti materie: ambiente, sport, tempo libero, cultura e spettacolo, pubblica istruzione e assistenza ai giovani.
- 3) Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

SEZIONE X – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 60 – MODIFICHE ALLO STATUTO

- 1) Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 61 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.

- 1) Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale, lo statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. Affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 2) Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.